

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER LA TRASMISSIONE DI MUSICA E LA VISIONE DI FILM E CANALI TELEVISIVI IN PARROCCHIA

Di seguito si riassumono gli adempimenti cui è tenuta la parrocchia che decide di trasmettere musica (anche dal vivo) e programma televisivi, nonché di proiettare film e video.

1. IL DIRITTO D'AUTORE (DI NORMA RISCOSSO DA SIAE)

Per poter utilizzare opere protette, siano esse musicali, cinematografiche o teatrali, occorre acquisire il consenso dell'autore pagando i relativi diritti.

Di norma a tali adempimenti si provvede attraverso la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori), ma in alcuni casi – come per le opere cinematografiche ed esclusi i diritti sulle colonne sonore – gli autori affidano il compito di incassare i compensi alle società distributrici.

Il diritto non è dovuto soltanto se l'esecuzione avviene «*entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro*» (art. 15, c. 2).

Poiché la parrocchia non rientra in alcuna di queste fattispecie (fatto salvo il caso di utilizzo all'interno di una scuola parrocchiale) è sempre tenuta al pagamento dei diritti quando l'esecuzione avviene:

- all'interno di attività commerciali (per es. musica d'ambiente nel bar, spettacoli teatrali e musicali a pagamento),
- in occasione di attività e manifestazioni gratuite (per es. oratorio estivo, *grest*, festa patronale, giornate di sensibilizzazione, musica d'ambiente al di fuori delle attività commerciali e spettacoli teatrali e musicali con ingresso gratuito).

a) Per la trasmissione delle *opere musicali*, e per il pagamento dei relativi diritti, sono previste due modalità:

1. con abbonamento (annuale o periodico) limitatamente alla “musica d'ambiente”, cioè quando le opere musicali sono trasmesse come

“sottofondo” di altre iniziative o attività (per es. la musica negli ambienti del bar dell’oratorio o trasmessa all’aperto durante feste e manifestazioni o pranzi). Il diritto deve essere assolto anche se l’attività principale è gratuita, e la misura del compenso è determinata dal numero e dal tipo di strumenti utilizzati, nonché dal numero dei residenti in parrocchia (cf art. 3 della Convenzione CEI-SIAE);

2. pagando il diritto in relazione ad una o più manifestazioni musicali (per es. uno spettacolo teatrale, un concerto musicale, una giornata di festa popolare); in questi casi la parrocchia deve previamente contattare l’ufficio SIAE competente per territorio che determinerà il diritto dovuto in relazione alle opere musicali utilizzate e alla circostanza che la rappresentazione avvenga gratuitamente o a pagamento.

La SIAE e la CEI hanno concluso una Convenzione al fine di agevolare il pagamento di questi diritti (le Tariffe sono adeguate di anno in anno).

- b) Per la proiezione delle *opere cinematografiche*, e per il pagamento dei relativi diritti, sono previste due modalità:

1. aderendo alla Licenza Ombrello (di cui si è trattato nell’articolo precedente) nei soli casi in cui la proiezione avviene gratuitamente e senza fine di lucro; per la proiezione delle opere per le quali ci si avvale della Licenza Ombrello si possono utilizzare i supporti acquisiti attraverso i comuni canali commerciali;
2. contattando le società che distribuiscono le opere cinematografiche, sia quando la proiezione è gratuita, sia quando è a pagamento (in questo caso si tratta di un’iniziativa che ha rilevanza fiscale). Queste proiezioni devono utilizzare i supporti forniti dalle società distributrici e non possono, quindi, utilizzare né i supporti acquistati attraverso i normali canali commerciali (compreso internet) né, tantomeno, quelli “pirata”.

Per le parrocchie non è mai possibile godere dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 ai circoli di cultura cinematografica, che possono utilizzare i normali supporti in commercio per proiettare le opere, in quanto non hanno la natura di enti associativi.

- c) Per la rappresentazione delle *opere teatrali* (siano gratuite o a pagamento) e delle colonne sonore che le accompagnano, e per il pagamento del relativo diritto d’autore, occorre riferirsi sempre e solo alla SIAE. Si tenga presente che per alcune opere teatrali gli autori non consentono la rappresentazione se non in casi ben precisi.

2. I “DIRITTI CONNESSI” RISCOSSI DA SCF

I “diritti connessi”, disciplinati dagli articoli 72-73bis della L.d.A. n. 633/1941, sono quelli riconosciuti al «*produttore di fonogrammi nonché agli*

artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi» (art. 73, c. 1).

Per fonogramma si intende la fissazione di una esecuzione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, ipad, supporti di file mp3.

Il *diritto connesso* non si sostituisce (né è assorbito) ma si affianca a quanto dovuto alla SIAE a beneficio degli autori delle composizioni musicali; non è dovuto quando vi è la sola esecuzione di musica dal vivo.

I diritti connessi sono dovuti non solo quando l'uso dei fonogrammi avviene all'interno di un'attività svolta con finalità di lucro (a pagamento) ma anche quando questa finalità è assente (come nelle iniziative gratuite) in quanto l'obbligo di pagamento dipende solo dal mero utilizzo "pubblico", come definito dall'articolo 15 della legge 633/1941.

I *diritti connessi* sono riscossi dalla Società Consorzio Fonografici (SCF) che, a partire dal 2013, svolge tale funzione anche per conto dei produttori associati ad AFI.

La SIAE, come dallo stesso ente precisato con comunicazione del 25 maggio 2012, non è titolata all'incasso del compenso dovuto per i diritti connessi ai produttori ed artisti da parte degli enti ecclesiastici.

La disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l'ipotesi di utilizzo in ambito di attività commerciali o a scopo di lucro (per es. spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall'ipotesi di utilizzo per attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, ecc.).

1. In caso di attività gratuite, le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere musica realizzata da uno dei produttori aderenti a SCF, possono provvedere al pagamento dei diritti connessi aderendo alla proposta di "Abbonamento annuale/triennale" in forza di una *Convenzione* sottoscritta dalla SCF e dalla CEI (le Tariffe sono adeguate di anno in anno). Questo abbonamento copre tutte le forme di utilizzo del repertorio musicale (inclusa la duplicazione di file musicali) nell'ambito delle attività della parrocchia, compreso il bar di pertinenza dell'oratorio, con la sola esclusione delle attività caratterizzate da scopo di lucro.

In alternativa, perché così è previsto dall'articolo 73-bis, la parrocchia può chiedere alla SCF di determinare l'importo del diritto connesso in occasione di ciascun singolo utilizzo (per es. per la singola festa in oratorio o per il singolo spettacolo musicale gratuito).

2. Qualora, invece, l'attività sia a pagamento (per es. spettacoli con ingresso a pagamento), le parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere musica realizzata da uno dei produttori aderenti a SCF devono contattare preventivamente SCF per munirsi di specifica licenza.

3. I CANONI COMMERCIALI TELEVISIVI (RAI, SKY, MEDIASET)

Nell'ipotesi in cui la parrocchia intenda trasmettere eventi sportivi, oltre ai diritti dovuti alla SIAE e ai diritti dovuti alla SCF, deve provvedere anche al pagamento del canone (RAI) o dell'abbonamento (Sky e Mediaset).

Si tenga presente che essendo trasmissioni in contesto pubblico (e non in ambienti familiari) occorre far riferimento agli abbonamenti commerciali (per la RAI sono gli abbonamenti speciali della categoria E); per questo motivo non è possibile utilizzare l'abbonamento del parroco o di altra persona fisica per trasmettere eventi sportivi in parrocchia (si tenga presente che durante la proiezione dell'evento appare un piccolo simbolo sul video se è stato sottoscritto un abbonamento di tipo commerciale).

Le informazioni circa le condizioni dell'abbonamento e gli importi dovuti sono pubblicati sui portali di ciascun canale televisivo.

4. CONSIDERAZIONI FINALI

In considerazione degli oneri economici richiesti alla parrocchia per l'uso di apparecchi radio televisivi in oratorio o all'interno dei bar parrocchiali, si suggerisce pertanto di valutare con attenzione l'effettiva utilità e la sostenibilità economica della scelta.